

Allegato A

Accordo per l'adesione del personale dipendente ANAS S.p.a. ad un fondo pensione complementare del settore dei trasporti

PREMESSA

- Visto il decreto legislativo 124/93 e successive modificazioni;
- Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- Visto l'art. 49 del C.C.N.L. 2002 - 2005 dipendenti ANAS S.p.a. sottoscritto in data 18 dicembre 2002;

Le parti di seguito indicate:

l'ANAS S.p.a.

.....

e

le Federazioni e Organizzazioni Sindacali

- FILT - CGIL
- FIT - CISL
- UILPA - ANAS
- CISAL - SNALA
- SADA - CONFISAL
- UGL - AT
- AND - DIRSTAT

AN

FILT
[Signature]

UILPA-ANA
[Signature]

SNALA
[Signature]

[Signature]

FIT-CISL

[Signature]
AND - DIRSTAT
[Signature]

Al fine di contribuire ad assicurare ai lavoratori dipendenti non dirigenti dell'ANAS S.p.a. un più elevato livello di copertura previdenziale, concordano quanto segue:

1. prendono reciprocamente atto di individuare, nell'ambito dei fondi pensione complementari attivi nel settore dei trasporti, il fondo pensione EUROFER come il più idoneo ad accogliere le adesioni del personale non dirigente dell'ANAS S.p.a. e si impegnano ad esperire gli adempimenti necessari;
2. l'adesione a EUROFER è libera e volontaria;
3. possono aderire al fondo pensione i dipendenti non dirigenti dell'ANAS S.p.a. assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
 - a) a tempo indeterminato
 - b) part-time a tempo indeterminato
 - c) a tempo determinato, anche part-time, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
 Detti lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione
 - d) il personale dipendente dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo

- R*
4. possono restare associati al fondo pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto **3** e sempre che per l'ente concessionario o trasformato non operi analogo fondo pensione complementare, con l'effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente concessionario o trasformato;

5. le aliquote contributive, da calcolarsi sugli elementi utili all'accantonamento al TFR, sono:
 - 1% a carico del lavoratore
 - 1% a carico dell'azienda

6. il TFR da maturare nell'anno è conferito, a decorrere dalla data di adesione individuale al fondo pensione, nelle seguenti misure:
 - 2% della retribuzione utile all'accantonamento al TFR;
 - l'intero accantonamento al TFR per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993

FILT CGIL

VILPA-ANA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AMB-BIRSEAT
[Handwritten signature]

7. eventuali modifiche delle aliquote di cui ai precedenti punti **5** e **6** sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo;
8. il lavoratore potrà optare per il versamento di un'ulteriore contribuzione nella misura e con le modalità determinate da EUROFER, attualmente stabilite in scaglioni di 0,5 punti percentuali e fino ad un massimo di 4 punti percentuali;
9. in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni ad EUROFER ivi comprese le quote di TFR.
10. per i periodi in sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, ovvero in caso di retribuzione ridotta, ovvero per i periodi di tempo non lavorato tra il termine di un rapporto a tempo determinato e l'attivazione di quello successivo, è consentita la contribuzione volontaria, ad esclusivo carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente l'evento.
11. la contribuzione a carico dell'Azienda e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia – per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in tutto o in parte la retribuzione – a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi la contribuzione, con esclusione delle quote di TFR, sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. E' facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione all'Azienda e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la corrispondente contribuzione a carico dell'Azienda, ivi comprese le quote di TFR.
12. la quota d'iscrizione, una tantum, al fondo pensione è fissata in € 5,16 (cinque/16), di cui € 2,58 (due/58) a carico dell'Azienda e € 2,58 (due/58) a carico del lavoratore;
13. la quota associativa è fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e indicata sulla scheda informativa. Per l'anno 2005 è stabilita in € 15,00 (quindici/00) da versare separatamente in due rate nei mesi di febbraio e luglio. Corrispondentemente l'Azienda

FILT
CGIL

NL

VILPA-ANM

S. S. S.

S. S. S.

S. S. S.

S. S. S.

FILT
CGILANM-BIASIAT
S. S. S.

partecipa, per quota parte, alla fornitura di quanto necessita ai sensi dell'art. 23 dello statuto di EUROFER;

- 14. in via transitoria e per non oltre 12 mesi dall'avvio della raccolta dei contributi da parte del fondo pensione complementare l'Azienda si impegna a corrispondere, per i lavoratori iscritti al Fondo e in regime di indennità di buonuscita, una quota aggiuntiva, sostitutiva del conferimento di una parte del TFR maturando, pari all'1% della retribuzione utile all'accantonamento al TFR. Pari quota sarà dovuta dal lavoratore interessato.
- 15. qualora si dovessero creare le condizioni per la trasformazione dell'indennità di buonuscita in TFR prima della scadenza del dodicesimo mese cesserà di avere effetto la disposizione di cui al precedente punto.
- 16. ai soggetti che in ambito aziendale dovranno gestire la materia disciplinata dal presente accordo verrà impartita specifica ed adeguata formazione professionale.

Le parti prendono atto che il fondo pensione complementare EUROFER è attualmente in gestione monocomparto.

Handwritten mark resembling 'W'

FILT CGIL Famili

*Sanfari ConfSAI
Q. Ferabro*

*F.I.P. CISA
[Signature]*

*VILPA-ANAS
[Signature]*

*SNALA - CISA
[Signature]*

*UAK
[Signature]*

*ANA - BIASATI
[Signature]*

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di una previsione legislativa che permetta ai lavoratori dipendenti da ANAS S.p.a. in regime di indennità di buonuscita, di poter ^{optare per il} ~~disporre~~ del trattamento di fine ^{rapporto} ~~servizio~~ in luogo della preesistente indennità.

A tal fine e riconoscendone l'urgenza le parti si impegnano, ove possibile, ciascuna per il proprio ruolo e per le proprie responsabilità, a richiedere al Governo la predisposizione di un apposito provvedimento.

FILF
VICPA-ANAS
TFCISL
PU

SNALA - CISAL

SANA
Opalove

AUB - ANASTAT